



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it
va-5@mase.gov.it

e p.c.:

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Emilia Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Ing. D. Barbieri - Dott. R. Mazzoni - Dott.ssa C. Govoni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Valutazione
Impatto Ambientale
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Marche
Area Valutazione Impatto Ambientale
c.a.: Dott. Roberto Ciccioi
regione.marche.valutazamb@emarche.it

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini
C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa P. Toscano -
Arch. Del Nista
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

**Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo**
C.a.: Arch. Gabriele Nannetti – Arch. Federico Salvini
sabap-si@pec.cultura.gov.it

**Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino**
c.a.: Arch. Cecilia Carlorosi
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Provincia di Rimini
pec@pec.provincia.rimini.it
c.a.: Dott. Jamil Sadegholvaad – Dott.ssa Roberta Laghi

Provincia di Forlì Cesena
provfc@cert.provincia.fc.it
Dott. Enzo Lattuca

Unione Comuni della Valtiberina
uc.valtiberina@pec.it
c.a.: *Presidente Sig. Alfredo Romanelli*

Unione Comuni della Valmarecchia
unione.valmarecchia@legalmail.it

Unione dei Comuni della Valle del Savio
C.a.: Presidente Dott. Enzo Lattuca
protocollo@pec.unionevallesavio.it

Comune di Casteldelci
C.a.: Sig. Sindaco Fabiano Tonielli
protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – *art.24 co. 3 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

I sottoscritti

PRESENTANO

ai sensi del D. Lgs. 152/2006, le **seguenti osservazioni** al progetto sotto indicato

Oggetto: [ID: 9796] Impianto eolico "Poggio Tre Vescovi" costituito da n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR). Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Badia Tedalda Eolico S.r.l. Pubblicazione della documentazione integrativa ed avvio nuova consultazione del pubblico.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Aspetti di carattere generale

- Aspetti geologici
- Aspetti Paesaggistici

Con riferimento al progetto di impianto eolico denominato “Poggio Tre Vescovi” e all’avviso di apertura delle consultazioni tramite avviso pubblicato in data 07/05/2024 sulla documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente si comunica quanto segue.

1) CONSIDERAZIONI GENERALI E STAKEHOLDER

Si rileva anzitutto che non sono state apportate modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato. Erano e restano 11 aerogeneratori alti 180 m, in area NON ricompresa tra quelle IDONEE ai sensi dell’art. 20 comma 8, lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021 con cui è stata recepita la Direttiva 2018/2001/UE e con sfioramento delle quote tutelate in palese violazione della Legge n. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera d, in area soggetta a vincolo idrogeologico e prospiciente zone di dissesto, a ridosso di beni culturali tutelati e aree naturali protette e con impatti significativi ed irreversibili sull’ambiente.

Se l’impianto fosse autorizzato, si avrebbero gravissime ripercussioni non solo sulla Valtiberina ma anche sulla confinante Regione Emilia Romagna, assecondando l’infelice scelta del proponente di sacrificare quest’area con un impianto eolico di proporzioni enormi (11 pale eoliche alte 180 m, come undici grattacieli di 60 piani, in cima ad uno dei crinali più importanti del Montefeltro e con undici rotor che hanno un diametro pari alla stessa altezza della Cupola di San Pietro). Si andrebbero inoltre a concretizzare una serie di violazioni alle norme comunitarie, nazionali e regionali di tutela dell’ambiente e del Paesaggio con ripercussioni gravissime sul turismo e sulle popolazioni toscane e romagnole, dietro il greenwashing e le sollecitazioni di una falsa transizione ecologica che in questo caso verrebbe realizzata a danno del tutto evidente dell’ambiente e del Paesaggio.

In ottemperanza a quanto previsto dal secondo pilastro della convenzione di Aarhus, recepito dalla Direttiva europea 2003/35/CE e dall’ordinamento Italiano con il D. Lgs. 152/06, **nel proprio processo decisionale questo Ministero dovrebbe tenere in debita considerazione la partecipazione del pubblico.** In tale ambito emerge in modo inconfutabile il **netto rifiuto di opere così impattanti da parte degli stakeholder ed in particolare dal mondo politico bipartisan, dalle principali associazioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio, dalle associazioni di promozione del commercio e del turismo, dal mondo della cultura e infine dai liberi cittadini** che in questi mesi si sono mobilitati per difendere la Valmarecchia e la Valtiberina dai numerosi progetti di impianti eolici (basta fare una rapida ricerca su Google scrivendo Eolico – Valmarecchia – Badia Tedalda per accedere ad una ampissima rassegna stampa).



Fig. 1 Gli stakeholder – articolo di stampa esplicativo

Nel caso in cui questo impianto fosse autorizzato, unitamente ai cittadini, alle Istituzioni Romagnole nonché quelle Toscane, resisteremo in ogni sede amministrativa e giurisdizionale per la difesa di questo territorio rappresentando i profili di illegittimità dell'impianto "Poggio Tre Vescovi". Invero, nella malaugurata eventualità che questo impianto possa essere nonostante tutto autorizzato, il nostro impegno sarà quello di documentare gli abbattimenti del bosco, lo sbancamento dei sentieri, la cementificazione dei crinali, dandone informazione alla collettività e, qualora siano ravvisati reati o danni contro l'ambiente in fase di costruzione o di esercizio dell'impianto, agli organi preposti evidenziando le stesse osservazioni oggi agli atti.

2) COMPAGINE SOCIETARIA DELLA BADIA TEDALDA EOLICO S.r.l.

Da una visura della Camera di Commercio del 15/05/2024 risulta che la **Badia Tedalda Eolico S.r.l. è una Società di recente costituzione, con un Capitale Sociale di 10.000 Euro e questo a nostro avviso determina un rischio estremamente elevato per la collettività**, sia per quanto riguarda la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, ma soprattutto per la sua dismissione a fine vita, in considerazione dei costi nonché delle turbative che si potrebbero verificare nel mercato della produzione dell'energia elettrica nel medio e lungo periodo (anche per il superamento di questa tecnologia che in tali contesti rischia di essere insostenibile sotto il profilo economico oltre che ambientale). In caso di o cessione della Società infatti non ci sarebbe alcuna garanzia sulla gestione dell'impianto e soprattutto sul ripristino dei luoghi con un rischio estremamente elevato che sarebbe riversato sull'intera collettività.

Di seguito i dati che si rilevano dalla visura camerale del 15/02/2023:

Sede Legale: Milano – Via Francesco Tamagno 7 – CAP 20124

PIVA 1234000960

Forma Giuridica: Società a Responsabilità Limitata

Data Atto di Costituzione: 23/03/2022

Amministratore Unico: Claes Sasha (Rappresentante di Impresa)

Capitale Sociale: 10000 Euro

Soci e titolari di diritti su azioni e quote: 4

Fig. 2 – Compagine societaria Badia Tedalda Eolico S.r.l.

3) SINTESI TECNICA DI RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE

In risposta a quanto dichiarato dal proponente in ambito aree idonee e non idonee occorre evidenziare quanto segue.

Il comma 7 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ha stabilito che: *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.*

Da tale disposizione di legge deriva l’esistenza di una terza categoria di aree non classificate, costituite dalla porzione di territorio nazionale che residua (o residuerà, successivamente alla individuazione delle aree idonee a cura delle Regioni entro i termini previsti dall’adozione del D.M. in discussione presso la Conferenza unificata) a seguito della individuazione delle due categorie di aree “idonee” e “non idonee”.

Attingendo dal novero di tali aree che al momento risultano non classificate, potrebbero in futuro essere individuate ulteriori aree “idonee” qualora si rendesse necessario aumentarne l’estensione (ad esempio al fine di raggiungere gli ulteriori obiettivi stabiliti al 2050 per la quota di energia rinnovabile sul consumo finale di energia), ma ciò potrà aver luogo solo a seguito di apposita istruttoria, da condurre applicando i criteri che il Decreto Interministeriale attualmente all’esame della Conferenza Unificata dovrà definire.

Il fatto che tali aree non classificate non possano – in virtù della norma di legge prima citata - essere dichiarate “non idonee”, non implica in alcun modo la diretta possibilità di realizzare al loro interno impianti di rinnovabili per lo più in una situazione come quella in esame dove già in passato l’impianto fu bocciato con un motivato e inconfutabile parere di incompatibilità rispetto l’ambiente e il Paesaggio.

Il proponente fornisce una interpretazione di comodo della norma e in particolare del comma 7 dell'art. 20 prima citata (e, di conseguenza, anche di quella dell'art. 5 della Legge di delegazione europea 53/2021), secondo cui le uniche aree ove non risulterebbe consentita la realizzazione di impianti FER sarebbero soltanto le aree classificate quali "non idonee".

Ove per assurdo così fosse, non si comprenderebbe il motivo per cui il Legislatore attraverso la Legge delega 53/2021 abbia avvertito l'esigenza di prescrivere, all'art. 5, comma 1, lett. A) punto 1), l'individuazione delle "aree idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ed alla successiva lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 5 di prevedere che nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee (...) siano rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

Se ne ricava una chiara e vincolante indicazione che il Legislatore ha inteso impartire ovverossia, considerato che tutti i progetti di impianti rinnovabili sottoposti a VIA ricadono tra quelli previsti dal PNIEC (come espressamente precisato nell'Avviso al Pubblico che accompagna ciascuno di tali progetti) e che le aree idonee devono avere caratteristiche ed estensione tali da poter ospitare una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, la localizzazione di tali impianti deve avvenire necessariamente e tassativamente all'interno delle aree definite quali "idonee" e non altrove.

Diversamente, il Legislatore nella Legge delega avrebbe adoperato il termine di aree "preferenziali" o "prioritarie". Tali aree idonee, come prescritto sia dall'art 5 della Legge delega 53/2021 che dall'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, vanno individuate in base alla loro moderata sensibilità ambientale ed al loro modesto valore paesaggistico onde minimizzare gli impatti degli impianti (privilegiando – come dispone il comma 3 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 – l'utilizzo di superfici di strutture edificate quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, ...) mentre, al contrario, le aree "non idonee" vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale (come nel conclamato caso di Poggio Tre Vescovi !).

4) STORIA DEL PROGETTO DI POGGIO TRE VESCOVI – UN IMPIANTO RIPETUTAMENTE BOCCIATO PERCHÉ TROPPO IMPATTANTE

Nello stesso territorio i precedenti progetti – sempre denominati Poggio Tre Vescovi - sono stati **ripetutamente respinti perché insostenibili e troppo impattanti** (si veda di seguito la rassegna stampa). Insostenibili per la sicurezza dei luoghi e delle persone: **questo territorio per la sua fragilità cambia letteralmente i suoi connotati ogni volta che si verificano eventi meteorologici di forte entità**. Nonostante questo gli stessi soggetti continuano a presentare progetti di impianti eolici con aerogeneratori di peso e dimensioni enormi, con sbancamenti dei crinali, deturpando irrimediabilmente uno dei paesaggi più belli del nostro territorio e con impatti sulle aree naturali protette circostanti.

Tutto questo non ha senso, come non avrebbe senso andare avanti nell'istruttoria di un progetto che negli anni è stato sistematicamente bocciato proprio perché presentato in un'area non idonea.




Fig. 3 – Rassegna stampa sui precedenti progetti eolici di Poggio Tre Vescovi

Basterebbe ricordare cosa è successo esattamente un anno addietro con l'alluvione di maggio 2023, per impedire la realizzazione di questo progetto e di tutti gli altri che insistono in modo così pervasivo su questo territorio: la montagna deve essere rispettata.



Fig. 4 Da Corriere Romagna del 14/05/2024

5) CONCLUSIONI

Se Poggio Tre Vescovi - come tutti gli altri impianti che insistono in questo territorio - fosse autorizzato, si avrebbe un danno enorme: **un territorio massacrato e ridotto a periferia industriale - con danni collaterali enormi per la biodiversità e per l'economia locale, in primis le attività turistiche e culturali.** Non possiamo che rilevare come **il concetto di sostenibilità e quello di transizione energetica, sfruttato per sostenere la necessità di tali operazioni, abbia in realtà perso ogni valore e sia ormai ridotto a mero slogan che legittima ogni azione e forma di estrattivismo e sfruttamento dei territori.** Siamo purtroppo di fronte a una condizione di inganno concettuale in cui diviene possibile una contrapposizione elettiva tra il Bene e la Bellezza, una distinzione astratta e strumentale tra l'ambiente e il paesaggio, tra idealismo delle istanze estetiche/paesaggistiche e realismo delle necessità economiche. La narrazione corrente parla infatti di "sacrificio necessario". Il sacrificio della Bellezza. Crediamo che questo sacrificio non sia necessario. **Crediamo che l'ineestimabile patrimonio comune del nostro paese non debba vivere sotto minaccia costante. Chiediamo a coloro che decidono di fermarsi e riflettere. Chiediamo che l'opinione delle persone, dei cittadini, degli abitanti di questo paese, venga tenuta in considerazione e non sia costantemente ignorata o, peggio, schernita.** Chiediamo che chi ha la responsabilità di tutelare gli interessi della collettività, di fronte alla crisi energetica e ambientale correnti prenda decisioni in modo serio, trasparente e pianificato senza lasciare il tutto alla mercé del libero mercato.

Fiduciosi che prevalgano Buon Senso e Legittimità, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Italia Nostra Valmarecchia

Arch. Massimo Bottini

Italia Nostra Firenze

Prof. Leonardo Rombai

Italia Nostra Arezzo

Arch. Sandra Marraghini

WWF Rimini

Claudio Papini

WWF Forlì Cesena

M. Chiara Bocchini

Associazione Culturale D'la dè Foss (Al di là del Fosso) APS

Eutiziana Alessi

Mountain Wilderness Italia aps

Luigi Casanova

I Cammini di Francesco in Toscana

Giovanni Tricca

Club Alpino Italiano Regione Toscana

Benedetta Barsi

Rimini, 18 Maggio 2024

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

